

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le leggi regionali 24 dicembre 2018 nn. 12 e 13, concernenti, rispettivamente, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni al leggi regionali”* e *“Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2019/2021”*, pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione n. 55 del 27 dicembre 2018;

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e, in particolare:

- l’articolo 39 (Il sistema di bilancio delle Regioni) in cui:
 - al comma 10 si dispone che, contestualmente all’approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale ripartizione costituisca il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, prevedendo inoltre, che l’ordinamento contabile disciplini le modalità con cui, contestualmente all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvedano, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese;
 - al comma 12 si prevede che al documento tecnico di accompagnamento al bilancio siano allegati i documenti previsti dall’articolo 11 (Schemi di bilancio), comma 7; ovvero:
 - il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all’allegato 12/1 del d.lgs. 118/2011;
 - il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all’allegato 12/7 del d.lgs. 118/2011;
- l’articolo 48 (Fondi di riserva) che disciplina l’utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di riserva di cassa;
- l’articolo 51 (Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento del bilancio e del bilancio gestionale) in cui:
 - al comma 2, si stabiliscono le tipologie di variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione che nel corso dell’anno la Giunta autorizza con provvedimento amministrativo;
 - al comma 3, si prevede che l’ordinamento contabile regionale disciplini le modalità con cui la Giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizzano le variazioni del bilancio

gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario;

- al comma 4, si definiscono le variazioni che possono essere adottate dai dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario della regione;
- l'allegato 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) che, al punto 9.2 (La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni), prevede che il Documento tecnico di accompagnamento sia approvato dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale e che, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale approvi la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale, intendendo per "contestualmente" la prima seduta della Giunta regionale successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale;

Richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, recante "*Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione*", per quanto applicabile;

Richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante "*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*", e, in particolare, l'articolo 24:

- comma 1, in cui si dispone che gli organi di direzione politico-amministrativa assegnino a ciascuna struttura dirigenziale specifiche quote di bilancio nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia di contabilità pubblica;
- comma 2, che stabilisce che compete ai dirigenti il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dall'organo di direzione politico-amministrativa alla struttura organizzativa cui gli stessi sono preposti;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 del 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;

Visto in particolare il punto 11 della suddetta DGR il quale stabilisce che le deliberazioni della Giunta regionale che dispongono modifiche organizzative attraverso l'istituzione o la soppressione di strutture organizzative dirigenziali permanenti, temporanee o di progetto, o la modificazione delle loro competenze, definiscano contestualmente l'assegnazione delle relative risorse finanziarie;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 20 agosto 2018 concernente la definizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 17/09/2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1109 del 14 settembre 2018 avente ad oggetto "Modifiche agli allegati B2) e B3) della DGR 994 del 20 agosto 2018 "Definizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 5 ottobre 2018 avente ad oggetto "Definizione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a integrazione e modificazione delle DGR 994/2018 e 1109/2018";

Considerato che l'attuale Giunta regionale ha disposto in data 14 dicembre 2018 con deliberazione n. 1596 del 14 dicembre 2018 l'individuazione e definizione della nuova articolazione della macro struttura organizzativa dell'amministrazione regionale nonché dei rami facenti capo al presidente della regione ed agli assessori, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) della L.R. 22/2010;

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 1668 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto "Definizione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a integrazione e modificazione delle deliberazioni della giunta regionale 994/2018, 1109/2018 e 1224/2018";

Considerato che con le suddette deliberazioni 1596/2018 e 1668/2018 non sono state contestualmente definite le assegnazioni delle relative risorse finanziarie;

Atteso che, in attesa che le competenti strutture comunichino alla Struttura programmazione e bilanci e alla Struttura Finanze e tributi l'assegnazione dei capitoli ai nuovi centri di responsabilità, il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 assegna le quote di bilancio alle strutture individuate dalle DGR 994/2018 così come modificata dalle DGR 1109/2018 e 1224/2018;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, assegnando alle strutture dirigenziali, come sopra individuate, le risorse finanziarie, sia in conto competenza, sia le disponibilità di cassa per fare fronte ai pagamenti che le stesse dovranno sostenere, relative alle funzioni attribuite a ciascuna di esse in modo da consentirne l'operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni del bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 13/2018;

Richiamati i seguenti articoli della l.r. 12/2018 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021):

- articolo 7 comma 6: in cui si stabilisce che in fase di prima applicazione della disaggregazione delle spese di personale, ivi incluso quello scolastico, in Missioni e Programmi prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, con propria deliberazione, tutte le variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti le spese per il personale ricomprese nei macroaggregati 101 – Redditi da lavoro dipendente, 102 – Imposte e tasse a carico dell'ente, 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate e 110 – Altre spese correnti, che si rendessero necessarie nel corso della gestione;
- articolo 9 comma 11: in cui si stabilisce che per l'anno 2019, in deroga alla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità ed urgenze mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011;
- Articolo 16 comma 13: in cui si stabilisce che le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria

che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Visto il parere favorevole rilasciato, per quanto di competenza, dal dirigente della Struttura programmazione e bilanci, dal dirigente della Struttura finanze e tributi e dal dirigente della Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale, dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 sulla legittimità della proposta della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, nell'esercizio della funzione di direzione politica prevista dall'art. 3 della l.r. 22/2010, ed al fine di garantire uniformità di comportamenti amministrativi tra le diverse strutture regionali, di confermare la riserva alla Giunta regionale dell'adozione degli atti relativi alle fattispecie amministrative indicate al punto 8) della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio per il triennio 2019/2021, allegato alla presente deliberazione, nell'ambito del quale, per ciascun esercizio, è individuata la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie ed in macroaggregati e di approvare i seguenti allegati allo stesso:
 - a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1 del d.lgs. 118/2011;
 - b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/7 del d.lgs. 118/2011;
2. di approvare il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, allegato alla presente deliberazione, con il quale, per ciascun esercizio finanziario, vengono ripartite le categorie ed i macroaggregati in capitoli, ai fini della gestione, e vengono assegnate alle strutture individuate dalle DGR 994/2018 così come modificata dalle DGR 1109/2018 e 1224/2018, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle entrate e delle spese;
3. di stabilire, per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie, che i dirigenti:
 - a) debbano in ogni caso attivarsi al fine della riscossione delle entrate a loro assegnate sia in conto competenza, sia in conto residui;
 - b) attivino le azioni necessarie ad assicurare il contenimento della spesa di propria competenza entro i limiti delle risorse loro assegnate per ciascun intervento;
 - c) attivino le azioni necessarie a pianificare i pagamenti di propria competenza verificando preventivamente che il loro programma sia compatibile con le quote di bilancio assegnate e con la cassa attribuita ai capitoli di spesa, tenendo conto anche dei residui passivi collegati alle medesime;

- d) in caso di esaurimento della capienza di cassa dei capitoli loro assegnati, possano richiedere ulteriori assegnazioni attingendo dal fondo di riserva di cassa solo dopo aver verificato l'insussistenza di ulteriori disponibilità nell'ambito delle risorse assegnate ai dirigenti del medesimo Dipartimento e/o Assessorato;
4. di stabilire, per quanto concerne le procedure di gestione delle entrate e delle spese, che:
- a) la registrazione contabile, quando si realizzano maggiori entrate rispetto agli stanziamenti all'atto della riscossione, possa essere effettuata d'ufficio dalla Struttura Finanze e tributi negli appositi capitoli di pertinenza, già esistenti o nuovi, su richiesta dei dirigenti interessati;
 - b) nell'ambito delle partite di giro e delle contabilità speciali, prima di effettuare le liquidazioni occorra, di norma, procedere all'introito delle entrate collegate;
 - c) per poter procedere all'adozione degli atti relativi ad impegni di spesa concernenti fondi a destinazione vincolata, comprese le partite di giro e le contabilità speciali, debba preventivamente e/o contestualmente essere effettuato il corrispondente accertamento annuale o pluriennale nella parte entrata del bilancio i cui estremi (numero e data) dovranno in ogni caso essere sempre richiamati negli atti al fine di garantire la copertura finanziaria dei collegati impegni di spesa;
 - d) negli atti che dispongono accertamenti siano indicati il codice del soggetto debitore e il V livello di cui al piano dei conti finanziario allegato al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) negli atti che dispongono impegni di spesa siano indicati il codice del soggetto creditore, il V livello di cui al piano dei conti finanziario allegato al d.lgs. 118/2011 e l'anno di scadenza dell'obbligazione. In aggiunta, nel caso di impegni pluriennali, dovrà essere indicato un cronoprogramma in cui, per ciascun anno, siano evidenziati gli importi delle obbligazioni passive che risultano esigibili;
 - f) la copertura finanziaria della spese di investimento, ai sensi dei punti 5.3.3 e 5.3.5 e 5.3.6 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) è indicata nell'apposito prospetto della nota integrativa al bilancio di previsione;
 - g) ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della l.r. 30/2009, al fine di ottimizzare la gestione di cassa, i trasferimenti in via continuativa previsti da leggi regionali a soggetti diversi siano effettuati tenuto conto della situazione di cassa della Regione e della dinamica dei fabbisogni finanziari dei predetti soggetti;
5. di stabilire, per quanto concerne le variazioni al bilancio, che:
- a) le variazioni per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata possano essere effettuate nel bilancio pluriennale, tenendo conto del nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria individuato dal d.lgs. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - b) ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 118/2011, le variazioni relative ai prelievi dal Fondo di riserva di cassa e al Fondo di riserva per le spese obbligatorie (sia in conto competenza che di cassa), vengano effettuate con provvedimento rispettivamente del dirigente della struttura Gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale e del dirigente della Struttura programmazione e bilanci;

- c) ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del d.lgs. 118/2011 vengano effettuate dalla Giunta regionale:
- l'istituzione di nuove tipologie in bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni e le variazioni per le maggiori iscrizioni di sola cassa;
 - le variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 (Riaccertamento ordinario dei residui);
 - le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011;
 - le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
- d) ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011 siano disposte dalla Giunta regionale:
- le variazioni in conto competenza e, se contestuali, di cassa compensative tra capitoli di spesa appartenenti a diversi macroaggregati all'interno dello stesso programma e dello stesso titolo;
 - le variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti a diverse categorie all'interno della stessa tipologia sia in conto competenza che di cassa;
 - le variazioni dei macroaggregati, delle categorie e dei relativi capitoli in applicazione di variazioni disposte con legge riguardanti missioni e programmi (per la parte spesa), titoli e tipologie (per la parte entrata);
- e) ai sensi dell'articolo 51 comma 4 del d.lgs. 118/2011, siano disposte dal dirigente della struttura, responsabile della spesa e/o dell'entrata, previo invio alla struttura Finanze e tributi e alla struttura Programmazione e bilanci per la verifica di regolarità contabile di propria competenza, l'eventuale creazione dei nuovi capitoli e la prenotazione della variazione:
- le variazioni compensative tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (sia in conto competenza che di cassa), anche per i casi in cui sia necessaria l'istituzione di nuovi capitoli;
 - le variazioni compensative anche tra capitoli dei macroaggregati "trasferimenti correnti", "contributi agli investimenti" e "trasferimenti in conto capitale" (sia in conto competenza che di cassa);
 - le variazioni concernenti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (sia in conto competenza che di cassa);
 - le variazioni riguardanti il Fondo pluriennale vincolato, ad esclusione di quelle previste con il riaccertamento ordinario;
- f) ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della L.R. 12/2018 per il triennio 2019/2021 siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni compensative tra le dotazioni delle

Missioni e dei Programmi riguardanti le spese per il personale ricomprese nei macro-aggregati 101, 102, 109 e 110;

- g) ai sensi dell'articolo 9 comma 11 della L.R. 12/2015 per l'anno 2019, in deroga alla l.r. 48/1995, siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni compensative tra le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale, nell'ambito del medesimo Programma, in caso di motivata necessità ed urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011;
 - h) ai sensi dell'articolo 16, comma 13 della L.R. 12/2018 per il triennio 2019/2021 siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa nei limiti degli stanziamenti previsti dal medesimo articolo.
 - i) siano disposte dal dirigente della struttura, responsabile della spesa e/o dell'entrata, previo invio alla struttura Finanze e tributi e alla struttura Gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale per la verifica di regolarità contabile di propria competenza e la prenotazione della variazione, le variazioni di sola cassa compensative tra capitoli di entrata della medesima tipologia e tra capitoli di spesa del medesimo programma e titolo;
6. di autorizzare le strutture competenti del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate ad istituire d'ufficio i capitoli necessari alla sola gestione dei residui attivi, passivi e perenti che non trovano corrispondenza nel bilancio di gestione 2019-2021 e ad apportare le modifiche delle denominazioni dei capitoli, ove necessarie per la miglior identificazione delle tipologie di entrata e di spesa in coerenza con il piano dei conti finanziario allegato al d.lgs. 118/2011;
7. di stabilire che le deliberazioni della Giunta regionale che dispongono modifiche organizzative attraverso l'istituzione o la soppressione di strutture organizzative dirigenziali permanenti, temporanee o di progetto, o la modificazione delle loro competenze, definiscano contestualmente l'assegnazione delle relative risorse finanziarie;
8. di stabilire altresì che, oltre agli atti che le sono attribuiti dalla l.r. 22/2010, art. 3, e da altre specifiche disposizioni normative, restano riservati alla Giunta:
- 8.1 gli atti di carattere generale a rilevanza interna od esterna, non attribuiti ai dirigenti da specifiche norme od altre disposizioni;
 - 8.2 gli atti in cui la Giunta esprime pareri o valutazioni che si configurano come decisioni finali rispetto ad un procedimento complesso coinvolgente diversi enti, organismi o organi collegiali;
 - 8.3 gli atti di approvazione dei concorsi di progettazione e concorsi d'idee;
 - 8.4 gli atti preliminari all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei contratti di partenariato pubblico-privato (Parte quarta Codice dei contratti);
 - 8.5 gli atti di organizzazione di manifestazioni, convegni e mostre non compresi in dettagliati programmi contenenti in particolare le modalità organizzative, l'ammontare della spesa e la modalità di finanziamento;
 - 8.6 gli atti di approvazione delle iniziative pubblicitarie, divulgative, di promozione e di comunicazione dell'attività della Regione, ad eccezione delle ristampe di materiale già esistente;
 - 8.7 gli atti di approvazione delle attività di rappresentanza della Regione;
 - 8.8 gli atti di concessione o accettazione di patrocinio e di sponsorizzazioni in genere che comportino spese a carico della Regione;

- 8.9 gli atti di adesione ad enti, associazioni ed organizzazioni varie, non esplicitamente prevista nel bilancio di gestione;
- 8.10 gli atti di concessione di contributi previsti dalle normative regionali di settore quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dalla legge o da atto della Giunta;
- 8.11 gli atti di acquisto di opere d'arte e di pubblicazioni in genere, ad eccezione di quelle ad uso degli uffici;
- 8.12 gli atti di approvazione di convenzioni, protocolli o accordi con enti pubblici e/o privati;
- 8.13 gli atti di realizzazione di corsi di formazione non previsti da programmi adottati dalla Giunta;
- 8.14 gli atti di assegnazioni di fondi agli enti che ricevono finanziamenti dalla Regione ove la legge non individui l'organo competente;
- 8.15 gli atti autorizzativi per l'accensione di mutui da parte di persone fisiche e giuridiche con quota di interessi a carico della Regione, esclusi i casi in cui l'accesso ai mutui derivi da apposita graduatoria prevista da norme di legge o regolamentari;
- 8.16 gli atti di approvazione di progetti per la realizzazione di impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni;
- 8.17 gli atti integrativi e modificativi degli atti riservati alla competenza della Giunta ai sensi della presente deliberazione, ad eccezione della correzione di meri errori materiali ovvero delle modificazioni che non comportino valutazioni discrezionali.